

COMUNE DI MANDELLO VITTA

Provincia di Novara

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014 - 2018

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149)

PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente al 31-12-anno-1

**1.2 Organi politici
GIUNTA:**

Sindaco Pastore Dott. Aldo
Assessori Coccia Diego
Patrioli Paolo

CONSIGLIO COMUNALE:

Consiglieri Ramponi Ernesto Elvis
Gallarini Giovanni
Lavatelli Dario
Condello Marilena
Massara Antonio
Camerota Christian
Milanino Carlo Gustavo

1.3 Struttura organizzativa

Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc...)

Direttore: 0
Segretario: Dott. Gabrio Mambrini

Numero dirigenti: 0

Numero posizioni organizzative: 1
Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): 2

1.4 Condizione giuridica dell'ente:

l'ente non è commissariato, e non lo è stato nel periodo del mandato.

1.5 Condizione finanziaria dell'ente:

l'ente non ha dichiarato il disstesso finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art.244 del TUOEL, e neanche in predisposto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis del medesimo D. Lgs. .

1.6 Situazione di contesto interno/esterno:

Il Comune di Mandello Vitta in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Lo Statuto è la norma fondamentale per l'organizzazione dell'ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.[sito istituzionale Comune :www.comune.mandellovitta.no.it](http://www.comune.mandellovitta.no.it)

Il Comune di Mandello Vitta è diventato il principale punto di riferimento al quale la cittadinanza si rivolge per consigli su problematiche di vario tipo che la stessa deve affrontare.

Durante il quinquennio, è stato realizzato il programma politico-elettorale presentato ai cittadini, durante la competizione elettorale, dalla coalizione di governo che, fino alla fine di questo mandato, è rimasta integra e ha trovato ulteriori convergenze nelle questioni amministrative affrontate in Consiglio comunale. Ciò si è reso possibile grazie al lavoro sinergico tra Giunta e Consiglio comunale, sempre coadiuvati dagli Uffici dell'Ente, nel pieno rispetto delle leggi vigenti, dello Statuto e dei Regolamenti del Comune.

L'Amministrazione, inoltre, svolge molto spesso un ruolo informativo specialmente per la popolazione e per le fasce sociali più deboli che hanno scarsa mezza di informazione.

Questa situazione rende consapevoli delle esigenze della collettività e consente di adottare delle strategie per la soluzione dei problemi.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art.242 del TUOEL:

Parametri obiettivi ai fini dell'accertamento delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato:

anno 2014 parametri rispettati n. 9 su 10
anno 2015 parametri rispettati n. 9 su 10
anno 2016 parametri rispettati n. 9 su 10
anno 2017 parametri rispettati n. 10 su 10
anno 2018 parametri positivi n. (allo stato attuale non è stato approvato in Conto Consuntivo)

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa:

Sono stati adeguati alle norme vigenti i regolamenti già esistenti e lo Statuto Comunale, ed adottati regolamenti di nuova istituzione.

2. Attività tributaria

2.1 Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento

Si è ritenuto nel corso del mandato elettivo di non aumentare le tasse comunali

2.1.1 ICI/IMU:

	2014	2015	2016	2017	2018
Aliquote ICI/IMU					
Aliquota abitazione principale	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
Detrazione abitazione principale	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Altri immobili	7.6000	7.6000	7.6000	7.6000	7.6000
Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)					

2.1.2 Addizionale IRPEF:

	2014	2015	2016	2017	2018
Aliquote addizionale IRPEF					
Aliquota massima					
Fascia esenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenziazione aliquote	NO	NO	NO	NO	NO

2.1.3 Prelievi sui rifiuti:

	2014	2015	2016	2017	2018
Tipologia di prelievo	39.880,92	42.985,72	36.420,45	36.229,40	35.167,21
Tasso di copertura	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Costo del servizio procapite	169,70	180,52	156,98	154,82	150,28

3.1 Sistema ed esiti e controlli interni:

Il D.lgs. n. 267/00, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", facendo propri i principi del D.lgs. n. 286/99, definisce i controlli interni come un sistema di funzioni composito (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, valutazione dei dirigenti, controllo strategico) ed al tempo stesso integrato.

3.1.1 Controllo di gestione:

l'Art. 196, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha introdotto il Controllo di gestione quale strumento finalizzato a "garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa".

Il perseguitamento delle finalità del Comune di Mandello Vitta avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi.

L'atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dagli *Indirizzi Generali di Governo*, che viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

Esso costituisce le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tale documento che si collega poi la programmazione economico-finanziaria, attraverso il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, il Programma delle Opere Pubbliche, il Documento Unico di Programmazone, il Piano degli Obiettivi e il Piano delle Performance.

Quest'ultimo costituisce parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione, è stato redatto ogni anno secondo le disposizioni del Testo Unico Enti Locali ed è stato integrato prendendo spunto dai principi di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di realizzare uno strumento comprensibile e coerente che consenta la verifica del sistema di misurazione e valutazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti.

3.1.2 Controllo strategico:
Ai sensi dell'art. 147-ter del TUOEL, in fase di prima applicazione, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015;

3.1.3 Valutazione delle performance:

Al sensi del D. Lgs. n. 150/2009 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", con deliberazione di G.M. n.26 del 18.12.2017 è stato approvato il "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa ed individuale dell'Ente", quale strumento utile e necessario per consentire all'Ente di svolgere il proprio ruolo istituzionale teso ad un miglioramento continuo e a garantire al cittadino e alla collettività la trasparenza dei risultati conseguiti.

La valutazione della performance comunale è stata effettuata tramite l'attribuzione di un punteggio attribuito alle singole visioni. Tale punteggio è stato ulteriormente ripartito fra i singoli Obiettivi Strategici.

Il Nucleo di Valutazione, a seguito della rendicontazione presentata dai Responsabili dei Settori, ha valutato l'attività svolta ed ha potuto constatare il totale, parziale e mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

ENTRATE (IN EURO)	2014	2015	2016	2017	2018	Percentuale di incremento/decremento rispetto al primo anno
ENTRATE CORRENTI	258.626,31	261.160,51	215.894,48	266.224,63	272.186,54	5,24 %
TITOLO 4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE E TRASFERIMENTI DI CAPITALE	15.400,00	34.267,71	21.087,33	19.181,95	14.488,57	-5,91 %
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTALE	274.026,31	285.428,22	236.981,81	285.406,56	286.675,11	4,61 %

SPESE (IN EURO)	2014	2015	2016	2017	2018	Percentuale di incremento/decremento rispetto al primo anno
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	255.355,81	235.851,93	257.832,43	253.386,44	256.946,28	0,62 %
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	9.273,00	28.400,00	0,00	2.867,00	5.000,00	-46,08 %
TITOLO 3 - RIMBORSO DI PRESTITI	9.316,62	10.000,00	11.189,97	11.757,75	12.352,79	32,58 %
TOTALE	273.945,43	274.251,93	269.022,40	268.011,19	274.299,07	0,12 %

PARTITE DI GIRO (IN EURO)	2014	2015	2016	2017	2018	Percentuale di incremento/decremento rispetto al primo anno
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	35.269,75	47.482,21	47.846,38	47.011,87	62.619,11	77,44 %
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	35.289,75	47.482,21	47.846,38	47.011,87	62.620,95	77,44 %

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
	2014	2015	2016	2017	2018
Totale titoli (I+II+III) delle entrate	258.626,31	261.160,51	215.894,48	266.224,63	272.166,54
Spese titolo I	265.355,81	235.851,93	257.832,43	253.386,44	256.946,28
Rimborso prestiti parte del titolo III al netto delle spese escluse da equilibrio corrente	9.316,62	10.000,00	11.189,97	11.757,75	12.352,79
Fondo pluriennale vincolato destinato a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DI PARTE CORRENTE	-6.046,12	15.308,58	-53.127,92	1.080,44	2.887,47

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE					
	2014	2015	2016	2017	2018
Entrate titolo IV	15.400,00	34.267,71	21.087,33	19.181,95	14.488,57
Entrate titolo V**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titolo IV+V	15.400,00	34.267,71	21.087,33	19.181,95	14.488,57
Spese titolo II	9.273,00	28.400,00	0,00	2.867,00	5.000,00
Differenza di parte capitale	6.127,00	5.867,71	21.087,33	16.314,95	9.488,57
Entrate correnti destinate a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato destinato a spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DI PARTE CAPITALE	6.127,00	5.867,71	21.087,33	16.314,95	9.488,57

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa"

3.3 Gestione competenza. Quadro riassuntivo

	2014	2015	2016	2017	2018
Riscossioni	(+)	256.852,14	270.576,43	234.464,47	238.018,77
Pagamenti	(-)	260.583,25	266.339,62	267.079,63	260.585,87
Differenza	(=)	-3.931,11	4.236,81	-32.615,16	-22.567,10
Residui attivi	(+)	52.863,92	72.334,00	50.363,72	94.399,68
FPV Entrate	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	(-)	48.651,93	55.394,52	49.789,15	54.437,19
Differenza	(=)	4.011,99	16.939,48	574,57	39.962,49
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	(=)	80,88	21.176,29	-32.040,59	17.395,39
					12.374,20

Risultato di amministrazione, di cui:	2014	2015	2016	2017	2018
Vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
Per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
Per fondo ammortamento		0,00	0,00	0,00	0,00
Non vincolato		80.412,80	96.181,92	74.015,31	108.681,40
Totale		80.412,80	96.181,92	74.015,31	108.681,40
					84.724,31

3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Descrizione:	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo di cassa al 31 dicembre	73.277,55	67.791,86	62.362,91	70.380,62	57.546,53
Totali residui attivi finali	70.529,70	81.934,79	81.781,33	96.785,80	136.316,40
Totali residui passivi finali	63.394,45	53.544,73	70.128,93	58.485,02	56.518,06
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato di amministrazione	80.412,80	96.181,92	74.015,31	108.681,40	137.344,87
Utilizzo anticipazione di cassa	NO	NO	NO	NO	NO

3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione

Descrizione:	2014	2015	2016	2017	2018
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamento debiti fuori bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti non ripetitive	13.000,00	26.436,62	0,00	0,00	0,00
Spese correnti in sede di assestamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	13.000,00	26.436,62	0,00	0,00	0,00

4 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

Residui attivi al 31.12	2014 e precedenti	2015	2016	2017	Totali residui ultimo rendiconto approvato
Titolo 1 - Entrate tributarie	0,00	0,00	1.500,00	71.442,00	72.942,00
Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, Regione ed altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	2.824,59	2.824,59
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	386,12	8.790,12	9.676,24
Totale	0,00	0,00	2.386,12	83.056,71	85.442,85
CONTO CAPITALE					
Titolo 4 - Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	2.386,12	83.056,71	85.442,83
Titolo 6 - Entrate da servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	11.342,97	11.342,97
Totale generale	0,00	0,00	2.386,12	94.399,68	96.785,80
 Residui passivi al 31.12	 2014 e precedenti	 2015	 2016	 2017	 Totali residui ultimo rendiconto approvato
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	1.647,05	2.400,78	54.437,19	58.485,02
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Spese per servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale generale	0,00	1.647,05	2.400,78	54.437,19	58.485,02

4.1 Rapporto tra competenza e residui

	2014	2015	2016	2017	2018
Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3	24,51 %	31,98 %	26,44 %	37,08 %	47,77 %

5 Patto di Stabilità interno
 Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; Indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di legge

20..	20..	20..	20..	20..
------	------	------	------	------

5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno:

5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto:

6 Indebitamento

6.1 Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit.V ctg 2-4)

	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo debito finale	100.976,12	89.219,80	78.570,09	67.380,24	55.622,58
Popolazione residente	235	238	232	234	234
Rapporto fra debito residuo e popolazione residente	429,68	374,87	338,66	287,94	237,70

6.2 Rispetto del limite di indebitamento. Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del TUOEL

	2014	2015	2016	2017	2018
Incidenza percentuale attuate degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 del TUOEL)	2,148 %	1,630 %	1,440 %	1,091 %	1,186 %

7 Conto del patrimonio in sintesi. Ai sensi dell'art 230 del TUOEL

Anno 2013	Attivo	Importo	Passivo	Importo
Immobilizzazioni immateriali		0,00	Patrimonio netto	190.789,82
Immobilizzazioni materiali		444.416,51		
Immobilizzazioni finanziarie		0,00		
Rimanenze		0,00		

Crediti	168.147,81		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	Conferimenti	200.402,89
Disponibilità liquide	69.184,86	Debiti	290.556,47
Ratei e risconti attivi	0,00	Ratei e risconti passivi	0,00
TOTALE	681.749,18	TOTALE	681.749,18

Anno 2017

Attivo	Importo	Passivo	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00	Patrimonio netto	165.399,06
Immobilizzazioni materiali	444.416,51		
Immobilizzazioni finanziarie	0,00		
Rimanenze	0,00		
Crediti	114.218,20		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	Conferimenti	286.113,48
Disponibilità liquide	13.035,23	Debiti	120.157,40
Ratei e risconti attivi	0,00	Ratei e risconti passivi	0,00
TOTALE	571.659,94	TOTALE	571.659,94

7.1 Ricognoscimento debiti fuori bilancio

DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2017 (Dati in euro)	Importi riconosciuti e finanzianti nell'esercizio 2017
Sentenze esecutive	0,00
Copertura di disavanzni di consorzi, aziende speciali e di istituzioni	0,00
Ricapitalizzazioni	0,00
Procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità	0,00

Acquisizione di beni e servizi

	TOTALE	Importo
		0,00

Procedimenti di esecuzione forzati

(2) ART. 914 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000

Indicare se esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, in caso di risposta affermativa indicare il valore.

Non esistono debiti fuori bilancio.

8 Spesa per il personale

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

	2014	2015	2016	2017	2018
Importo limite di spesa (art.1, c.557 e 562 della L.296/2006) (7)	113.877,00	113.877,00	113.877,00	113.877,00	113.877,00
Importo spesa di personale calcolata ai sensi art.1, c.557 e 562 della L.296/2006	112.597,00	106.151,02	106.967,61	113.369,48	109.500,00
Rispetto del limite	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	44,09 %	45,00 %	41,48 %	44,74 %	42,61 %

(7) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro-capite:

	2014	2015	2016	2017	2018
Spesa personale (7) / Abitanti	479,13	427,56	411,46	415,12	419,62

(7) Spesa di personale da considerare: Intervento 01 + Intervento 03 + IRAP

8.3 Rapporto abitanti dipendenti:

	2014	2015	2016	2017	2018
Abitanti / Dipendenti	118	119	116	117	117

8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

L'ente non ha in essere rapporti di lavoro flessibile

8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge:

non esiste il servizio

8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano rispettati dalla aziende speciali e dalle istituzioni:

SI NO
non esiste il servizio

8.7 Fondo risorse decentrate

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per contrattazione decentrata:

	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo risorse decentrate	7.339,00	7.331,27	7.331,27	7.331,27	7.523,77


8.8 Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art.6-bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni)

Nessuna esternalizzazione

PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO

1 Rilievi della Corte dei Conti

- Attività di controllo:
indicare se l'ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art.1 delle Legge 266/2005.
vedi allegato "A"



La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai magistrati:
Dott.ssa POLITO Maria Teresa Presidente
Dott. GILI Luigi Consigliere Relatore
Dott. Massimo VALERO Consigliere
Dott. Mario ALI Consigliere
Dott. Christiano BALDI Primo referendario
Dott.ssa Alessandra CUCZZA Referendario
Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12
luglio 1934, n. 1214;
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo
unico;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali";
Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. I, commi 166 e seguenti;
Vista il Decreto 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213;
Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, Delibera n. 6/SEZAUT/2017/INPR, che
ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. I, commi 166 e 167,
della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di
revisioine economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul
rendiconto dell'esercizio 2016 ed i relativi quesiti;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, Delibera n. 6/SEZAUT/2017/INPR, con la quale è stato approvato il
programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;

nell'audienza pubblica del 22 marzo 2018

Dott.ssa Alessandra CUCZZA
Dott. Christiano BALDI
Dott. Mario ALI
Dott. Massimo VALERO
Dott. GILI Luigi
Dott.ssa POLITO Maria Teresa
Consigliere
Consigliere Relatore
Presidente
Consigliere
Primo referendario
Referendario

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai magistrati:
Dott.ssa POLITO Maria Teresa Presidente
Dott. GILI Luigi Consigliere Relatore
Dott. Massimo VALERO Consigliere
Dott. Mario ALI Consigliere
Dott. Christiano BALDI Primo referendario
Dott.ssa Alessandra CUCZZA Referendario

Delibera n. 3/2018/SRCPIE/PRSE

**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**



DOC. INTERNO N. 71755481 del 23/03/2018



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. 195

ALLEGATO A

Vista la delibera n. 22/2018/SRCP/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la relazione sul rendicontato relativo all'esercizio 2016 redatta dall'Organismo di revisione del Comune di Mandello Vitta (NO), ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'ordine seduta;

Viste le deduzioni dell'Ene di cui alla nota prot. n. 289 del 19/03/2018 pervenuta il 20/03/2018 (prot. C.d.C. n. 1712) e ritrasmessa in data 21/03/2018 (prot. C.d.C. n. 1783) in sostituzione della precedente;

Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi Gili;

Udit, per il Comune di Mandello Vitta, il Sindaco Dott. Aldo Pastore, l'Organo di revisione Dott.ssa Grazia Arlas, il Segretario Comunale Dott. Gabriele Mambri, il responsabile dei Servizi Finanziari Giuliana Partoli;


In sede di adunanza pubblica il Sindaco ed il Segretario Comunale hanno segnalato la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di revisione ed i rendiconti". Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del risparmio di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del risparmio di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

PreMESSO

Simile carenza di entrate non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, tributarie che extra tributare evidenziano comunità che l'Ente pur in presenza di problematica relativa alla significativa riduzione, nell'anno 2016, delle entrate sia accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di revisione ed i rendiconti". Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del risparmio di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del risparmio di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.



dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospeettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività sociale e dei servizi strumentali all'ente". In fine, il terzo comma dispone che, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del finanziario di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità intorno", gli Enti locali debbano di accertamento, "i provvedimenti donati a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono donati a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'inusitata della relativa sostenibilità finanziaria". Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito un piano netamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di servizi sanitario nazionale, scrivibili a controllo di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, nell'ambito di una collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla natura controllata e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguita dai sudetti finanziari e alla tutela dell'unità economica della Repubblica costituzionale - Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Questa constatazione ha riconosciuto la regolarità dei conti di bilancio di tutti gli enti controllati dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito un piano netamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di servizi sanitario nazionale, scrivibili a controllo di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, nell'ambito di una collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla natura controllata e alla tutela dell'unità economica della Repubblica costituzionale - Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Questa constatazione ha riconosciuto la regolarità dei conti di bilancio di tutti gli enti controllati dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito un piano netamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di servizi sanitario nazionale, scrivibili a controllo di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, nell'ambito di una collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla natura controllata e alla tutela dell'unità economica della Repubblica costituzionale - Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per "Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento"; assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si "Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore Ministero dell'Interno del 18/02/2013, relativamente a:

non rispettati i parametri n. 1 e 6 di deficitarietà strutturale indicati nel decreto del Dall'analisi della relazione dell'Organo di revisione al rendiconto anno 2016, risultano

1) Rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale.

con nota prot. n. 289 del 19/03/2018, a firma del Sindaco,

adunanza pubblica, invitandolo a fornire ulteriori deduzioni e chiarimenti, pervenuti Con successiva nota prot. n. 1448 del 09/03/2018 l'Ente è stato convocato in 01/03/2018 a firma dell'Organo di revisione e del Sindaco,

proprie deduzioni e chiarimenti, che sono pervenuti con nota prot. n. 253 del con nota del 07/02/2018, attraverso la quale quest'ultimo è stato invitato a fornire le Mandello Vitta (NO) sono emerse alcune criticità, formalmente segnalate all'Ente, Dall'esame della relazione al rendiconto dell'esercizio 2016 del Comune di

Considerato in diritto


considerata quale implicita valutazione positiva.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere portare in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di classun Ente.

l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana potenziate da sintomi di criticità o da carenze gestionali, anche al fine di prevenire contabili non gravi o meri sintomi di difficoltà, soprattutto se accompagnate e bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti irregolari da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi assicurare l'equilibrio del bilancio la sostenibilità del debito pubblico.

pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle rilevo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior



L'Ente non ha rispettato il paraggrado di bilancio nell'esercizio 2016 per un importo di euro 20.000,00. Nella Relazione dell'Organismo di revisione al rendiconto anno 2016 si specifica che il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica "è stato determinato da minor entrate accertate rispetto agli stanziamenti iniziali, soprattutto in punto imposte minori uscite impegnate rispetto agli stanziamenti iniziali, a misura maggiore delle entrate di competenza, valide ai fini della finanza pubblica, pari a circa euro 71.136 a spese e provetti assimilati".

E' stato richiesto di confermare quanto sopra nonché di relazionare in merito, rileva che il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica "è stato determinato da minor entrate accertate rispetto agli stanziamenti iniziali in misura maggiore delle entrate impegnate rispetto agli stanziamenti iniziali, soprattutto in punto imposte minori uscite impegnate rispetto agli stanziamenti iniziali, a misura maggiore delle entrate di competenza, valide ai fini della finanza pubblica, pari a circa euro 71.136 a spese e provetti assimilati".

L'Ente non ha rispettato il paraggrado di bilancio nell'esercizio 2016 per un importo di euro 20.000,00. Nella Relazione dell'Organismo di revisione al rendiconto anno 2016 si specifica che il mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica "è stato determinato da minor entrate accertate rispetto agli stanziamenti iniziali, soprattutto in punto imposte minori uscite impegnate rispetto agli stanziamenti iniziali, a misura maggiore delle entrate di competenza, valide ai fini della finanza pubblica, pari a circa euro 71.136 a spese e provetti assimilati".

2) Mancato rispetto del saldo di finanza pubblica.

deficitaria su dieci.

Questa Sezione, in varie occasioni, ha sottolineato che anche il superamento di un solo parametro di deficitaria strutturale, pur non rendendo l'ente strutturalmente deficitario, costituisce una grave criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive; tale considerazione vale, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui come rilevato nella fattispecie in esame non risultano rispettati due parametri di deficitaria, costituiscendo una grave criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive.

L'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incostituzionali condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, contenente parametri obiettivi del quale almeno la metà presenta valore deficitario.

Con la successiva nota prot. n. 289 del 19/03/2018 il Comune ha ulteriormente precisato che: "i parametri di riscontro della deficitarietà strutturale che non risultano obiettivo anno rendiconto 2014 e 2015, nonché il quadro riassuntivo della gestione di quantomeno 2014 e 2015", ha prodotto la stampa di controllo dei parametri essere stati rispettati nel 2016 erano invece rispettati negli anni precedenti (quantomeno 2014 e 2015), ha prodotto la stampa di controllo dei parametri di riscontro anno rendiconto 2014 e 2015, nonché il quadro riassuntivo della gestione di quantomeno 2014 e 2015).

Al riguardo, l'Ente non ha relazionato in merito oltre a quanto segnalato dall'Organismo di revisione. Nella relazione sopra citata è stato evidenziato che il mancato rispetto di tali parametri è causato dal risultato negativo della gestione di competenza e dall'incidenza del costo del personale sulle entrate correnti.

5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro".

A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 ed i comi da 474 a 483 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Legge di stabilità 2016 «Equilibrio Entrate Finali-Spesse Finali» ricompilato con la valorizzazione del FCD, da cui si evince, a suo dire, il saldo positivo dell'equilibrio finale.
L'Ente con prot. n. 289 del 19/03/2018 ha trasmesso il prospetto art. 1, comma 711,

*** *** ***

Da quanto sopra comunicato, posto che dalla predestra risposta dell'Ente non si trae certezza dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 723 della Legge 208/2015, ad ogni buon conto si rileva la mancata applicazione della sanzione relativa alla rideterminazione dell'indennità di funzione del Sindaco. E' stato invitato pertanto l'Ente a fornire chiarimenti.

Si conferma invece quanto asserto nella realizzazione dell'Organismo di Revisione in punto alle minori entrate non contrabbancate dalle economie di competenza, la quale non ha rappresentato comunità riduzione dell'indennità di funzione del sindaco, la quale ha risposto già nell'esercizio successivo in maniera energica alle criticità verificate durante l'anno di riferimento, così come illustrato dalla relazione approvata il consuntivo 2017».

L'Ente si è impegnato ad attuare nell'anno 2017 una politica di osservanza delle sanzioni, fatto salvo per la mancata riduzione dell'indennità di funzione del sindaco, la quale non ha rappresentato comunità riduzione dell'attivita finanziaria complessiva dell'Ente, il quale ha risposto già nell'esercizio successivo in maniera energica alle criticità verificate durante l'anno di riferimento, così come illustrato dalla relazione approvata il consuntivo 2017.

Si conferma invece quanto asserto nella realizzazione dell'Organismo di Revisione in punto alla determinazione delle minori entrate non contrabbancate dalle economie di competenza, la tendenza, la stessa determinerebbe un saldo positivo di circa euro 4.537, invertendone pubblica, la stessa determinerebbe un saldo positivo di circa euro 4.537, invertendone caso di valorizzazione dell'accantonamento FCD 2016 ai fini del saldo di finanza dell'Ente. A tal proposito si osserva che, anche con riferimento a quanto asserto ..., in euro 20.850, come già indicato nel certificato al bilancio a suo tempo trasmesso FINALI» del consuntivo 2016, ha determinato un saldo negativo di finanza pubblica di all'accantonamento FCD previsto per l'anno 2016 di euro 15.254 circa, non confermato in sede di redazione del prospetto «EQUILIBRIO ENTRATE FINALI-SPESSE risultato negativo di competenza di circa euro 5.604 circa. Tale importo, sommato fronte di economie di competenza di circa euro 65.532, generando il già rilevato

stata accettata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".
 sezioni regionali di controllo da questo negativo, è preclusa l'autorizzazione del programma di spesa per i quali è ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione del suddetto provvedimento o la verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte del conto che il versamento di trenta giorni dal deposito della comunicazione għiex ġestione għiġi aktar. Tali provvedimenti sono trasmessi idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare għieli equilibrar di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmissi entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamenti, i provvedimenti obbligatori post con il patto di stabilità interno composta per gli enti interessati. L'obbligo di adottare, degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno come franszari, o del mancato rispetto violazione di norme franszare a finalizzata a regalista la stabilità della gestione finanziaria, o della mancata rispettiva del controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura dei controlli regionali di "Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accettamento, da parte delle competenti sezioni regionali


del TUEL, ad adottare i necessari provvedimenti correttivi".
 obbliga gli enti, secondo la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 148 bis tra le entrate finali e le spese finali) rappresenta una grave irregolarità contabile ed il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno (ora saldo non negativo sentenza della Corte Costituzionale n. 417/2005).

secondo comma della Costituzione" (L. n. 266/2005, art. 1, comma 138; cfr. la coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119, Tal disposizioni, giova ricordarlo, "costituiscono principi fondamentali del comuni - "concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ...";
 dell'unità economica della Repubblica", gli enti territoriali indicati nella norma - tra cui previsto espresamente (art. 1, comma 138, L. n. 266/2005) che "ai fini della tutela politica economica-monetaria e che proprio per tale ragione il legislatore nazionale ha fondamento nel nucleo essenziale dei principi vigenti nel Trattato U.E. in materia di indiragabile di rispettare impegni derivanti da accordi internazionali che trovano ciò che va sottolineato è che si tratta di una normativa rispondente all'esigenza ad arrivare alla nuova disciplina dei saldi di finanza pubblica.

Negli anni successivi il patto di stabilità è stato costantemente modificato ed adeguato, prendere in considerazione al fine di calcolare gli obiettivi assoggettati a ciascun ente fino subendo innumerevoli modifiche in ordine al contenuto dei vincoli ed ai parametri da ammontare di debito e il prodotto interno lordo".

finanziaria in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il 28 della Legge n. 448/98 a mente del quale Regioni ed Enti locali "concorrono alla Com'è noto, il patto di stabilità e crescita, al fine di recepire analoghi accordi a livello comunittario, è stato introdotto nel nostro ordinamento per la prima volta con l'articolo 28 dello stesso anno (Legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, la quale ha previsto nuove regole di stabilità interno degli enti locali.

finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, la quale ha previsto nuove regole di la nuova disciplina dei saldi di finanza pubblica trova riscorso nella Legge 28



In altri termini, con il conseguimento di un saldo non negativo di finanza pubblica, classun ente concorre al raggiungimento delle grandi dimensioni di finanza pubblica poste nella legge finanziaria per rispettare i parametri quantitativi fissati in sede europea. Ne conseguue che i limiti posti negli esercizi successivi, a seguito di inadempimento, hanno la finalità di ottenere risultati finanziari che rendibili, sia pur nell'esercizio successivo, le grandi dimensioni di finanza pubblica prefissate, senza la necessità di ulteriori interventi correttivi da porre a carico di tutta la collettività nazionale e degli enti che la compongono.

L'importanza della verifica intesa alla Corte dei conti, sotto questo profilo, è ancora più rilevante, atteso che la determinazione dei risultati di classun anno è l'accerchiamento dell'insussistenza di gravi irregolarità, non è solo riferibile all'esercizio considerato, ma è assunta come base di riferimento per la determinazione di parametri finanziari per gli esercizi futuri.

Ne conseguue che classun ente deve esaminare le cause del mancato raggiungimento dell'obiettivo, in considerazione del parametro non rispettato un saldo differenziale; alla stregua di detta analisi, quindi, l'ente che non ha rispettato un saldo negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e le spese finali, deve adottare le misure necessarie per riportare la situazione finanziaria dell'ente ad una sana gestione finanziaria.


In tale prospettiva, l'art. 1 comma 723 della Legge di stabilità 2016 prevede che, in caso di mancato conseguimento del saldo sopra richiamato, nell'anno successivo a quei fondi di solidarietà comunale in misura pari all'imposto corrispondente allo scostamento registrato:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di reddito o corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quei di riferimento;

b) l'ente non può impegnare spese correnti, in misura superiore all'imposto dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quei di riferimento;

c) l'ente non può ricorrere all'imdebitamento per investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposite attestazioni da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'Istituto finanziario o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione all'anno precedente.

d) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di attestazione;



E' stato rilevato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per prescrizione o per indebito o erroneo accertamento del credito non sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dal documento di bilancio. E' stato

dicembre 2016.

3) Gestione dei residui e composizione del risultato di amministrazione al 31

*** *** ***

Sindaco,

applicazione della sanzione relativa alla rideterminazione dell'indebita di funzione del comma 723 dalla Legge n. 208/2015, ad ogni buon conto si rileva la mancata Manello Vitta non si trae certezza dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. I, Posto che nel caso di specie, a seguito delle comunicazioni pervenute dal Comune di ed impegni), non essendo gli stanziamenti del predeetto fondo oggetto di impegno. invece, preso in considerazione nella colonna, riferita ai dati gestionali (accertamenti detrazione dai dati previsionali del titoli 1 e 2 delle spese finali. Tali voci non sono, di amministrazione, non rilevano tra le spese finali e, pertanto, sono portati in fondo spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato previsionali di competenza, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e del ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei dati esclusivamente con riferimento alla colonna previsioni di competenza. Infatti, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, deve essere indicato dall'ente dell'Organo di revisione, ha evidenziato che il fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di adunanza pubblica il Magistrato relatore, come avvalorato anche delle città metropolitane, delle province e dei comuni per l'anno 2016".

pubblica, di cui al comma 710 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, Finance del 20 giugno 2016 avente ad oggetto: "Monitoraggio del saldo di finanza del FCD, così come fra l'altro esplicitato dal Decreto Ministro dell'Economia e delle sensi dell'art. I, comma 719 e 720 della Legge n. 208/2015, non recepiscono l'importo certificazione a suo tempo trasmessa a queste Sezioni ed al competente Ministro ai per finire rispetto a quanto contestato, ciò in quanto il modello di monitoraggio è la 19/03/2018 non appare esauriva al fine di superare la criticità rilevata e tanto più l'ulteriore documentazione trasmessa dall'Ente con la nota prot. n. 289 del 19/03/2018 non appurò che si configurava come esigibile la presenza di servizi acquisiti al bilancio dell'ente.

risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono avvenuta la violazione, con riduzione del 30 per cento rispetto all'amontare presidente, del sindaco e del componente della giunta in carica nell'esercizio in cui è e) Lenite è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del con soggetti privati che si configura come esigibile presunte disposizioni;

stabilizzazione in atto. E' fatto altresì diviso agli enti di stipulare contratti di servizio

*** *** ***

nel suo complesso».

ultteriori risorse al fine di garantire una tendenza positiva nel risultato della gestione dei provvedimenti derivanti dagli oneri di urbanizzazione) stanno contribuendo ad alimentare derivante dall'incremento dell'attività edilizia e conseguente distribuzione dell'inalzamento della variante al vigente strumento urbanistico con conseguente ricaduta positiva correlata al conseguente incremento dell'attività sanzionatoria, il perfezionamento di una banca dati integrata, l'esercizio di controllo per la sicurezza del territorio e l'organizzazione e l'aggiornamento dei dati tributari e catastali attraverso la creazione locale, la quale unicamente all'implementazione di altre attività (vedasi risorse di parte corrente derivanti dall'attività costante di accantonamento sulla fiscalità sede di variazione del bilancio corrente e così anche per l'esercizio futuro, mediante l'indegnità di fine mandato del Sindaco verrà garantita da apposito accantonamento in

corso del 2017 non è stato superiore alla parte disponibile così rideterminata. In esistenza di parte vincolata. Si evidenzia che l'utilizzo dell'avanzo disponibile nel ed euro 7.050 quale accantonamento per l'indegnità del Sindaco. Si conferma invece la disponibile per euro 41.577,53 dopo aver accantonato euro 25.387,78 a titolo di FCDE risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, pari ad euro 74.015,31 risulta in conclusione l'amministrazione ha ribadito che: «A seguito di quanto esposto ...», il

rideterminato l'importo del risultato di amministrazione disponibile. In merito, come meglio fra l'altro evidenziato di seguito, dove lo stesso Ente ha esigibilità, trasmesso in BDAP dove in sede di determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2016 non risulta nessun importo di accantonamento del risultato di amministrazione al trasmesso in BDAP dove in sede di determinazione specificato si rileva un'incongruenza con quanto

In merito a quanto ulteriormente specificato si rileva un'incongruenza con quanto beni a euro 25.387,78. Si conferma pertanto la risposta al quesito

L'Ente ha specificato che: «come si evince dal punto 1.7.2 del STQUEL e dalla specifica tabella prodotta a pag. 12 della relazione al Consuntivo, il F.C.D.E. non è pari a zero

l'indegnità di fine mandato del Sindaco.

E' stato infine invitato l'Ente a specificare come viene gestito l'accantonamento per


parte ad euro 3.337,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità) su BDAP (Banca dati amministrazioni pubbliche) è merito al Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 la cui valorizzazione (Allegato C) richiesto, laddove l'Ente confermi detta impostazione contabile, di fornire ragguagli in quote accantonate, vincolate e destinate ad investimenti risultano pari a zero. E' stato richiesto, nella determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 si rileva che l'importo è pari ad euro 74.015,31, e coincide con il totale della parte disponibile. Le

Nella determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 si rileva che

di un accantonamento al FCDE pari a zero.

Peraltro richiesto di motivare la risposta data al quesionario anche in considerazione



11

Nicola Mendozza

II Funzionario Preposto

Depositato in Segreteria II 23 MAR. 2018:

(Dott.ssa Maria Teresa POLTRO)

II Presidente

II Magistrato Estensore

(Consigliere (dott. Luigi Gili))

Così deliberato nella camera di consiglio del 22 marzo 2018.

2013, n. 33.

Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune, disponne che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio 118/2011.

4. Invita l'Ente a dare una rigorosa applicazione delle norme previste dal D.Lgs. n. 208/2015, in particolare quella relativa alla rideterminazione dell'indennità di funzione dell'esercizio 2018 le sanzioni previste dall'art. 1, comma 723 della Legge n. 3. Dispone che l'Amministrazione comunale di Mandello Vitta provveda ad applicare in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;

2. Accetta che nel corso del 2016 il Comune di Mandello Vitta, ai fini del concorso ai parametri di deficitarile strutturale n.ri 1 e 6 (D.M. 18 febbraio 2013);

1. Accetta che, nell'esercizio finanziario 2016, si è realizzato il superamento dei

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:


P.Q.M.

"totale parte disponibile" al 31/12/2016.

118/2011, in particolare in fase di quantificazione del risultato di amministrazione si rileva infine una non corretta applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. trasmessi tramite la procedura BDAp e quelli rideterminati successivamente dall'Amministrazione.

si rileva una discordanza tra i dati approvati con il rendiconto esercizio 2016, dell'avanzo disponibile nel corso del 2017 non è stata superiore alla parte disponibile, pur prendendo atto di quanto comunicato, secondo cui: "Si evidenzia che l'utilizzo estratta da BDAp dove viene quantificato un importo del FCDI pari ad euro 25.387,78,

L'Ente con nota prot. n. 289 del 19/03/2018 ha ulteriormente comunicato una stampa



Nicola MENDOZA
Il Funzionario Preposto

Depositato in Segreteria il 9 MAR. 2018

Dott.ssa Maria Teresa POLLITO
II Presidente

giorno 15 marzo 2018.
Eventuali deduzioni e/o ulteriori documentazione potranno essere depositate entro il
di Mandello Vitta (NO).
dicembre 2005, n. 266 - sul mancato rispetto del paragetto di bilancio del Comune
• Esame del Rendiconto 2016, ai sensi dell'art. L, commi 166 e segg., Legge 23
contì per il Piemonte per debellare sul seguente ordine dei giorni:
per il giorno 22 marzo 2018 ore 10.00 presso l'aula udienze della sede della Corte dei
il Collegio della Sezione regionale di Controllo per il Piemonte è convocato in Adunanza
sul Rendiconto 2016, del Comune di Mandello Vitta (NO) sul mancato rispetto del
Considerata la richiesta di deferimento del magistrato istruttore in ordine alla relazione
funzioni di controllo della Corte dei conti e s.m.i.;
nella adunanza del 16 giugno 2000, congiuntamente il regolamento per l'organizzazione delle
Vista la dehborazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata
Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Vista la Legge n. 190/2014, art. L, commi 611 e seguenti;
Vista la Legge n. 213/2012;

Vista la Legge n. 266/2005, art. L co. 166 e seguenti;
particolare l'art. 7, commi 7 - 8;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in
Vista la Legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

n. 1214 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934,

paragetto di bilancio;

Ord. n. 1/2018

II Presidente


Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Corte dei conti



DOC. INTERNO N. 71477193 DEL 09/03/2018



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. 195





Dott.ssa Maria Teresa Polito

Il Presidente

Inviò l'ordinanza di convocazione della Sezione, in adunanza pubblica, fissata per il giorno 22 marzo 2018 ore 10,00 con allegato il deferimento relativo all'esame del sindacato 2016, ai sensi dell'art. L, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Rendiconto 2016, al termine del quale si procederà alla verifica, entro il giorno antecedente la data dell'udienza.

Si invita a comunicare il nominativo e la qualifica del rappresentante dell'Ente che sull'annuncio rispetto del pareggio di bilancio del Comune di Mandello Vitta (NO).


All'Organismo di revisione

del Comune di Mandello Vitta (NO)

All Sig. Sindaco

del Comune di Mandello Vitta (NO)

0001448-09/03/2018-SCPIE-T95-P




CORTE DEI CONTI

Il Presidente

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

CORTE DEI CONTI





Pastore Dott. Aldo

Il Sindaco

equilibrio finale.

A tal proposito si ritene opportuno a suffragio di quanto esplicitato precedentemente dall'ente trasmettere quale allegato F) il prospetto art.1, comma 711, Legge di stabilità 2016 "EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI" ricompilato con la valorizzazione del FCD, da cui si evince il saldo positivo di A tal proposito si ritene opportuno a suffragio di quanto esplicitato precedentemente dall'ente

6) Rispetto del saldo di finanza pubblica (p.3.1).

A tal proposito si trasmette mediante allegato E la stampa per estratto BDAP dove emergono i prospetti che consentono di individuare il FCD di importo pari ad €. 25.387,78.

4) Gestione dei residui (p.1.7.2).

- All. D) Quadro riassuntivo della gestione di competenza Anno 2015.
All. C) Quadro riassuntivo della gestione di competenza Anno 2014.
All. B)Stampa di controllo dei parametri obiettivi per i Comuni e le Unioni 2015.
All. A)Stampa di controllo dei parametri obiettivi per i Comuni e le Unioni 2014.

1) Parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale.

Si coglie nel contempo l'occasione, in esecuzione alla suddetta ordinanza, di produrre ulteriori documentazioni afferrante all'ordine del giorno come si evince dai punti di riferimento delle anomalie riscontrate in sede di istruttoria.

4. Il Responsabile dei servizi finanziari Giuliana Patrini

3. L'Organo di revisione del Comune di Mandello Vitta, Dott. ssa Grazia Arias
2. Il Segretario Comunale del Comune di Mandello Vitta Dott. Gabrio Mambrini
1. Il Sindaco del Comune di Mandello Vitta , Dott. Aldo Pastore

In relazione all'ordinanza di convocazione della Sezione Regionale di codesta Corte dei Conti, fissata per il giorno 22-03-2018 ore 10,00, si comunica i nominativi e le relative qualifiche dei soggetti che interverranno alla medesima, così come in appresso indicato:

Il 19/03/2018


Prot. 289

PROVINCIA DI NOVARA TEL.(0321)-835628 FAX.(0321)-835040

COMUNE DI MANDELLO VITTA

REGIONE PIEMONTE





- Attività giurisdizionale:
l'ente non è stato oggetto di sentenze.

2 Rilievi dell'Organo di revisione:

L'Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili

3 Azioni intraprese per contenere la spesa:

Rideterminazione indennita' di funzione del Sindaco.

- Attività giurisdizionale:
l'ente non è stato oggetto di sentenze.

2 Rilievi dell'Organo di revisione:

L'Ente non è stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili

3 Azioni intraprese per contenere la spesa:

Rideterminazione indennità di funzione del Sindaco.

PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI

1 Organismi controllati:
Non vi sono organismi controllati

1.1 Le società di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente locale, hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76, comma 7, del d.l 112 del 2008 ?

non esistono società

1.2 Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente.

SI NO

1.3 Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, codice civile.
Esternalizzazione attraverso società:

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTOURATO (1)						
BILANCIO ANNO	Forma giuridica Tipologia di società	Campo di attività (2) (3)			Fatturato registrato o valore produzione	Percentuale di partecipazione o di capitale di dotazione (4) (6)
		A	B	C		
					0,00	0,00

(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, su fatturato complessivo della società
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(5) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente):
 (Certificato preventivo - quadro 6 quater)

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETÀ PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 2014

Forma giuridica Tipologia azienda o società (2)	Campo di attività (3) (4)			Fatturato registrato o valore produzione	Percentuale di partecipazione o di capitale di dotazione (5) (7)	Patrimonio netto azienda o società (6)	Risultato di esercizio positivo o negativo
2	13	A	B	C	0,00	0,007	0,00
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola							
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore a cinque							
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni:							
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato							
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società							
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritta per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda							
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda							
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%							

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETÀ PER FATTURATO (1)

BILANCIO ANNO 2017 (Ultimo anno per cui sono disponibili dati.)

Forma giuridica Tipologia azienda o società (2)	Campo di attività (3) (4)			Fatturato registrato o valore produzione	Percentuale di partecipazione o di capitale di dotazione (5) (7)	Patrimonio netto azienda o società (6)	Risultato di esercizio positivo o negativo
2	13	A	B	C	0,00	0,00	0,00
(1) Gli importi vanno riportati con 2 zero dopo la virgola							
l'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore a cinque							
(2) Vanno indicate le aziende e società per le quali coesistano i requisiti delle esternalizzazioni dei servizi (di cui al punto 3) e delle partecipazioni:							
(3) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato							
(4) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società							
(5) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritta per le società di capitale o la quota di capitale di dotazione conferito per le aziende speciali ed i consorzi - azienda							
(6) Si intende la quota di capitale sociale più fondi di riserva per le società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per le aziende speciali ed i consorzi - azienda							
(7) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%							

1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Denominazione	Oggetto	Estremi provvedimento cessione	Stato attuale procedura
Nessun provvedimento adottato			

Tale relazione di fine mandato del Comune di Mandello Vitta che è stata trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in data 23/01/2019

Il 23/01/2019

IL SINDACO

Pastore Dott. Aldo

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUOEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente.
I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUOEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

Li;

L'organo di revisione economico finanziario (1)

(1) Vrà indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione.

Nel caso di organo di revisione economico finanziario composto da tre componenti è richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i tre componenti